



TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE COMMERCIALE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE



N. 3/2015 R.G.E. IMM.

Il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 settembre 2025,

rilevato che all'udienza il creditore procedente ha richiesto la vendita del compendio pignorato;

ritenuto disporre la vendita dei beni pignorati, con delega alle operazioni *ex art. 591 bis c.p.c.*, in quanto, sentiti i creditori, non si ravvisano specifiche ragioni di tutela degli interessi delle parti che impongano di procedere direttamente alle operazioni di vendita (*ex art. 591 bis co. 2 c.p.c.*);

rilevato che, con provvedimento del giorno 15 maggio 2023, il G.E. ha nominato quale custode in sostituzione l'avv. Valerio Centonze con studio in Lecce alla via 47 RGT Fanteria n. 29, mail valeriocentonze@gmail.com, cell. 3355221822, e che si rende opportuno delegare lo stesso professionista nominato custode all'espletamento delle attività elencate nell'art. 591 *bis* c.p.c.;

osservato che non sussistono elementi per ritenere che le modalità telematiche, come di seguito disposte, siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori;

letti gli artt. 569, 576 e 559 c.p.c.

DISPONE

la vendita del compendio pignorato, nelle forme di rito (ordinarie o speciali, in caso di credito fondiario) così come descritto e individuato nell'istanza di vendita e nella **relazione aggiornata dell'Esperto Ing. Francesco Carmine Palumbo, depositata in data 19.11.2025**, da intendersi qui integralmente richiamata nel suo contenuto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 1:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 133,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al piano terra ed è dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale nonché di una veranda con ulteriore scoperto posto in posizione retrostante rispetto al



fabbricato. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, due wc, tre camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da due corridoi. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 124,00 oltre al balcone, alla veranda ed allo scoperto retrostante con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 30,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era libero ed in uno stato di conservazione mediocre, con pareti evidentemente degradate ed ammalorate dalla presenza di muffe ed efflorescenze causate da fenomeni di umidità. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala e scoperto condominiale e con unità immobiliari della stessa proprietà e di terzi. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 50 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala A Interno 6 Piano T.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro

1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare*".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'invio da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, né sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 né sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 62.177,50

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 46.633,20

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 2:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 113,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al piano terra ed è dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale ed un balcone con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, due wc, tre camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da due corridoi. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 110,00 oltre ai due balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 10,00. Nel momento

del sopralluogo l'appartamento è in un buono stato di manutenzione e conservazione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala e scoperto condominiale e con altro immobile della stessa proprietà. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 51 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala A Interno 7 Piano T.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28,

30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù' di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù' di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù' attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei

permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice eseguita aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art. 38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno*

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice eseguita richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice eseguita, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorso i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di

redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 57.630,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 43.222,50

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 3:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 131,50 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al primo piano ed è dotata di due balconi con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, due wc, tre camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da due corridoi. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 127,00 oltre ai balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 15,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala condominiale e con altre unità immobiliari della stessa proprietà. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della

perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 60 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala A Interno 14 Piano 1, piano: T.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno*

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con

sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che “È quindi necessario che l’impossibilità valutata con un grado di “probabilità abbastanza consistente” diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L’aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l’intero fabbricato di cui l’appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 67.065,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 50.299,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 4:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 114,20 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al primo piano ed è dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale ed un balcone con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, due wc, tre camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da due corridoi. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq.

110,00 oltre ai due balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 14,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento è in un buono stato di manutenzione e conservazione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala e scoperto condominiale e con altra unità immobiliare della stessa proprietà. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali

procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 61 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 7 vani, rendita 325,37 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala A Interno 15 Piano 1, piano: 1.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n.17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario

della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nociva nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno*

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata,

basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che

potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 58.242,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 43.682,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 5:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 131,50 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al secondo piano ed è dotata di due balconi con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, due wc, tre camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da due corridoi. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 127,00 oltre ai balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 15,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala condominiale e con altre unità immobiliari della stessa proprietà e di terzi. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 68 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala

A Interno 22, piano: 2.

A.1 box singolo, composto da singolo vano al piano interrato. Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 31 mq, rendita 57,64 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Interno 16 , piano: S1.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del

9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza

di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno*

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di

“probabilità abbastanza consistente” diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L’aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l’intero fabbricato di cui l’appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell’abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l’intero fabbricato di cui l’appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità

della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 né sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 74.970,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 56.228,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 6:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 53,80 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sita in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al secondo piano ed è dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, nello stato di fatto attuale, da due ampi vani oltre ad un wc e ad una scala interna per l'accesso ed il collegamento ad alcuni vani realizzati al sovrastante piano copertura. Si specifica che l'unità realizzata al piano sovrastante non è oggetto di pignoramento, per cui l'aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie opere edili di demolizione della scala e chiusura del solaio nonché alle ulteriori opere impiantistiche e di finitura per rendere autonoma l'unità immobiliare e separare le due consistenze attualmente collegate. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 52,00 oltre al balcone con superficie lorda di circa mq. 6,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento è in un buono stato di manutenzione e conservazione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala e con altre unità immobiliari della stessa proprietà. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 69 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 2,5

vani, rendita 116,20 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala A Interno 23A, piano: 2-3,

A.1 box singolo, composto da unico vano al piano interrato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 47 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq, rendita 27,89 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Interno 20, piano: S1.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del

9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza

di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno*

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di

“probabilità abbastanza consistente” diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell’intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all’interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l’articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l’impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell’abuso, con conseguente affidamento all’Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell’opera per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all’inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l’esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L’aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l’intero fabbricato di cui l’appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l’intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell’abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l’intero fabbricato di cui l’appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità

della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 né sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 25.228,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 18.921,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 7:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 118,80 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al primo piano ed è dotata di due balconi di cui uno con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, due wc e due camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 111,00 oltre ai balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 26,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione complessiva, ma si evidenziano delle porzioni ammalorate e degradate per la presenza di umidità. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala condominiale e con altra unità immobiliare di proprietà di terzi. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 66 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani, rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala

B2 Interno 13, piano: 1.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di

sostanza nocive nei terreni e nei manufatti ne' verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitu' attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno*

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o

mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 60.588,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 45.441,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 8:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 123,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al primo piano ed è dotata di due balconi di cui uno con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, una cucina, un wc, un ripostiglio e tre camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 117,00 oltre ai balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 20,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala condominiale e con altra unità immobiliare di proprietà di terzi. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 64 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala B2 Interno 11 , piano: 1.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio

ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello

stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitu' attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice eseguita aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento*

demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di

puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 62.730,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 47.048,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 9:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 119,70 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al primo piano ed è dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale ed due balconi con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, due wc, tre camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq.

114,00 oltre ai tre balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 19,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione complessiva, ma in alcune zone d'angolo si evidenziano delle porzioni ammalorate e degradate per la presenza di umidità. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala e con altra unità immobiliare di proprietà di terzi. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 62 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani, rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala B1 Interno 9, piano: 1.

A.1 box singolo, composto da singolo vano al piano interrato. Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 29 mq, rendita 53,92 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Interno 10 , piano: S1.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA

PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi

nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla*

difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento

delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 68.442,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 51.332,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Caucione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 10:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 119,80 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al secondo piano ed è dotata di due balconi di cui uno con affaccio sullo scoperto condominiale. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, una cucina, un ripostiglio, due wc e due camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 112,00 oltre ai balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 26,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala condominiale e con altra unità immobiliare della stessa proprietà. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 76 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani, rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala B2 Interno 21, piano: 2.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007

repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in

cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitu' attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno*

accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai

sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assensi giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice eseguita, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice eseguita osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o

danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 61.098,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 45.824,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 11:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 116,60 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità immobiliare è disposta al secondo piano ed è dotata di un balcone. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno pranzo, una cucina, un ripostiglio, due wc e due camere da letto, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 113,00 oltre al balcone con superficie complessiva lorda di circa mq. 12,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala condominiale e con altra unità immobiliare della stessa proprietà. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 75 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6 vani, rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala B2 Interno 20, piano: 2.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di alto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto

edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro 1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal

prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare*".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto

provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte. Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'inoltro da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, nè sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 nè sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 59.466,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 44.600,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DESCRIZIONE DEL LOTTO n. 12:

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

A Unità immobiliare a CORIGLIANO D'OTRANTO via Guglielmo Marconi, della superficie commerciale di 119,70 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà.

Piena proprietà di una unità immobiliare nel Comune di Corigliano d'Otranto in via Guglielmo Marconi, sito in posizione semicentrale rispetto al centro urbano, parte di un fabbricato di maggior consistenza e con accesso diretto dalla pubblica via a mezzo di un vano scala condominiale. L'unità

immobiliare è disposta al secondo piano ed è dotata di un balcone con affaccio sullo scoperto condominiale ed due balconi con affaccio sulla pubblica via. Internamente è costituita, in base al progetto, da un ampio soggiorno, due wc, tre camere da letto, una cucina ed un ripostiglio, il tutto opportunamente disimpegnato da un corridoio. Sviluppa una superficie coperta lorda di circa mq. 114,00 oltre ai tre balconi con superficie complessiva lorda totale di circa mq. 19,00. Nel momento del sopralluogo l'appartamento era in buono stato di conservazione e manutenzione complessiva. Altezza interna rilevata di mt. 2,70. Confina con vano scala e con altra unità immobiliare di proprietà di terzi. L'intero fabbricato, di cui l'unità immobiliare è parte, è stato realizzato in forza del Permesso di Costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005 ma con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire. L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile completamente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte è, allo stato attuale, totalmente abusivo. Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Identificazione catastale:

foglio 18 particella 1815 sub. 71 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO MARCONI n. SNC Scala B1 Interno 17 , piano: 2.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

Iscrizione ipoteca volontaria registro generale n. 18656 registro particolare n. 3727 del 2/5/2007 di Euro 3.750.000,00 a favore Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino C.F. 00799960158, domicilio ipotecario eletto in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, in virtù di atto per notar del 27/4/2007 repertorio n. 17068.

Mutuo condizionato di Euro 2.500.000,00 da rimborsare in 15 anni. Ipoteca su: intera proprietà delle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati in Via Guglielmo Marconi, al foglio 18 particella 1020 natura A4 di 3 vani al civico n. 22 al piano T, particella 1815 natura EU al piano T, particella 1819 natura EU e al Catasto Terreni al foglio 18 particella 954 natura LE lotto edificabile di are 3.53, particella 1786 natura LE di are 4.68, particella 1817 natura LE di are 2.27 e particella 956 natura CO di are 0.65.

Annotazioni: - registro generale n. 40056 registro particolare n. 5607 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Quietanza e conferma; - registro generale n. 40057 registro particolare n. 5608 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Riduzione di somma dovuta da Euro 2.500.000,00 a Euro 1.192.000,00 e riduzione somma dell'ipoteca da Euro 3.750.000,00 a Euro

1.788.000,00; - registro generale n. 40058 registro particolare n. 5609 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008.

Restrizione di beni relativa alle unità immobiliari in Corigliano d'Otranto, distinte al Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1815 subalterni 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 54, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 83, 3, 5, 6, 26, 29, 34, 35, 41, 42, 48, 52, 55, 58, 78, 80, 82 e al Catasto Terreni al foglio 18 particelle 1834 e 1835; - registro generale n. 40059 registro particolare n. 5610 del 19/9/2008, in virtù di atto per notar del 22/7/2008. Frazionamento in quote.

Trascrizione verbale di pignoramento immobili registro generale n. 605 registro particolare n. 559 del 9/1/2015 a favore Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, in virtù di atto dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2014 repertorio n. 11268/2014.

PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la presenza di sostanza nocive nei terreni e nei manufatti né verifiche sulla presenza di sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute ecc., per cui eventuali vizi e difetti sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata in sede di ribasso d'asta. Si è provveduto ad un rilievo metrico di massima, utile al solo fine della valutazione, non essendo stata rilevata l'esatta volumetria del fabbricato, nonché dei relativi distacchi ed allineamenti, valori che pertanto potrebbero differire nello stato di fatto in cui si trova l'immobile. Il valore dei beni è da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli annessi e connessi, diritti, azioni, ragioni, accessi, accessioni, dipendenze e servitù attive e passive. Nulla escluso o riservato, come goduti e posseduti sino ad oggi, e come pervenuti e risultanti dai titoli di provenienza, scritture private, ecc. anche se non espressamente richiamati nella presente relazione. Le condizioni dell'immobile sono riferite alla data del sopralluogo del consulente. Le superfici indicate dell'immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del valore dell'immobile, che pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un valore unitario parametrico, deve intendersi una volta determinato, come "valore a corpo".

CONFORMITA' EDILIZIA

Criticità alta

Conformità non esprimibile

CONFORMITA' CATASTALE

Criticità alta

CONFORMITA' URBANISTICA

Criticità alta.

L'appartamento in oggetto è parte di un fabbricato di maggior consistenza, costituito da vari appartamenti, oltre a box e vani di deposito, disposti in due corpi di fabbrica e realizzati in forza dei permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 in variante al n° 104 del 16 giugno 2005.

Con sentenza del Consiglio di Stato - sez. IV - n° 3358/2009 depositata il 29/5/2009 sono stati integralmente annullati gli anzidetti permessi di costruire n° 134 del 31/08/2006 e n° 104 del 16 giugno 2005.

Ordinanza di demolizione n° 10 del 4 maggio 2011.

Con istanza protocollo n° 11719 del 13/11/2009 la società debitrice esecutata aveva prodotto un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01.

Con determinazione n° 63 del 3/2/2011 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha respinto l'anzidetta istanza ed ingiungeva al l.r.p.t. della società di provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica e senza pregiudizio della sanzione.

Con Ordinanza del Consiglio di Stato n° 5537 del 6/12/2011 è stata sospesa l'ordinanza di demolizione n° 10 del 4/5/2011 " *rilevato che in data 14 ottobre 2011 parte appellante, come pure rilevato dalla difesa del resistente Comune, ha presentato istanza volta ad ottenere una definizione dell'abuso per cui è causa ai sensi dell'art.38 del DPR n.380/2001 e che appare opportuno accordare nelle more della definizione di tale domanda, relativamente all'emesso provvedimento demolitorio ripristinatorio, la chiesta tutela cautelare*".

Con istanza prot. 10286 del 14/10/2011 il l.r.p.t. della società debitrice esecutata richiedeva all'AC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 di rivisitare il procedimento chiuso dagli assenti giurisdizionalmente annullati.

Con nota prot. n° 1026/2016 del 08/02/2016 il Responsabile dell'U.T. Urbanistica Edilizia comunicava in relazione all'istanza ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 380/01 che la sanzione pecuniaria prevista dal succitato articolo ammontava ad € 1.395.046,80.

Con sentenza n. 11212 del 27/12/2023 la IV Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'anzidetto provvedimento di fiscalizzazione identificato con la nota prot. n. 1026 del 08/02/2016 del Comune di Corigliano d'Otranto.

Pertanto, alla data di redazione della perizia, non è noto il quantum necessario alla fiscalizzazione richiesta ex art. 38 del D.P.R. 380 in luogo della demolizione dell'abuso edilizio insanabile, fiscalizzazione possibile ove ne ricorrano i presupposti di legge, ancora da accertare.

Tale indeterminatezza riguarda l'intero fabbricato di cui l'unità immobiliare oggetto di perizia è parte.

Con istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024 la società debitrice esecutata, a seguito della anzidetta sentenza del Consiglio di Stato n°11212/2023 ha richiesto all'AC il rinnovo ed il riavvio del procedimento ex articolo 38 DPR 380/01 e, accertata l'impossibilità della restituzione in pristino, di procedere alla fiscalizzazione ai sensi e per gli effetti del citato articolo.

Con nota protocollo N. 11313 del 14 ottobre 2025 l'AC ha riscontrato la società debitrice esecutata osservando che la valutazione sull'impossibilità della rimessione in pristino mediante demolizione, dichiarata come "probabilità abbastanza consistente" in relazione tecnica allegata all'istanza prot. n° 3076 del 28/3/2024, non fosse sufficiente a soddisfare le condizioni imposte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11212 del 27/12/2023.

A tal fine comunicava che "È quindi necessario che l'impossibilità valutata con un grado di "probabilità abbastanza consistente" diventi certezza, per mezzo della redazione di una perizia giurata, basata su indagini diagnostiche specifiche relative alla struttura del suolo, delle fondazioni e della condizione dell'intera struttura di sostegno del fabbricato, nonché relative all'interazione tra il fabbricato stesso e quelli adiacenti. Come noto anche le attività di demolizione sono normate dal D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" – Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota – Sezione VIII, articoli dal 150 al 156. In particolare l'articolo 150 riguarda il rafforzamento delle strutture da demolire e specifica che prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi e/o danneggiamento delle strutture adiacenti.

A seguito dei risultati di tale verifica e nel caso in cui la perizia dimostri senza dubbi l'impossibilità di procedere alla demolizione senza danno ai fabbricati vicini, questo Ufficio procederà alla conclusione del procedimento di definizione della fiscalizzazione dell'abuso, con conseguente affidamento all'Agenzia del Territorio della valutazione del valore venale dell'opera per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 del DPR 380 del 2001.

Al fine di poter procedere in maniera tempestiva alla chiusura del procedimento Codesta Spett.le Società è invitata a produrre, entro gg. 60 dal ricevimento della presente nota, un elaborato contenente le valutazioni tecnico-costruttive richieste, redatto da idoneo professionista nella forma di perizia giurata, con oneri a carico della Società, dal quale risulti con assoluta certezza che la demolizione del fabbricato non è realizzabile senza pregiudizio per i fabbricati vicini.

Si precisa che il procedimento di cui alla richiesta di fiscalizzazione da voi inoltrata rimane sospeso fino all'invio da parte della Società in indirizzo della perizia in oggetto.

Decorsi i termini di cui sopra senza il ricevimento di quanto richiesto, questo Ufficio procederà nei termini di legge per l'esecuzione della Sentenza n. 11212 del 27.12.2023 del Consiglio di Stato.

L'aggiudicatario diverrà pertanto proprietario di un immobile totalmente abusivo che, alla data di redazione della perizia, non è rivendibile e commerciabile in quanto l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte allo stato attuale è completamente abusivo.

Gli organi della procedura esecutiva non hanno comunque contezza degli ulteriori ed eventuali procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'intero fabbricato.

Non è possibile quindi allo stato esprimere alcun parere sulla sanabilità dell'abuso edilizio che, si ribadisce, riguarda l'intero fabbricato di cui l'appartamento è parte, né sulla validità ed applicabilità della fiscalizzazione di cui all'art. 38 del D.P.R. 380/01 né sulla conseguente sanzione pecuniaria che potrebbe anche essere, in parte, richiesta dall'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario.

Prezzo base: € 61.047,00

Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c.: € 45.786,00

Rilancio minimo: € 1.000,00;

Cauzione: 10% del prezzo offerto.

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. e per la predisposizione del decreto di trasferimento ed alla formazione del progetto di distribuzione, l'avv. Valerio Centonze;

Il nominato professionista provvederà ad espletare le operazioni esclusivamente nella modalità **SENZA INCANTO** nelle forme **vendita telematica "asincrona"** di cui all'art. 24

D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, per il tramite della società **Zucchetti software giuridico**

S.p.a. quale gestore della vendita telematica, con il sito portale **fallcoaste.it**, non ritenendosi, allo stato, probabile che la vendita con la modalità **CON INCANTO** possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. (*ex art. 569 c.p.c.*)

FISSA

in 24 mesi dalla comunicazione della delega la durata dell'incarico, riservandosi di prorogare tale termine ove il Professionista Delegato, prima della scadenza, depositi istanza motivata in tal

senso; dispone che, nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il Professionista Delegato informi il Giudice provvedendo alla restituzione del fascicolo;

DISPONE

lo svolgimento, da parte del Professionista Delegato, **entro il termine di 1 anno dalla emissione della presente Ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3**, ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. e secondo i criteri stabiliti dall'art. 591, 2° c., c.p.c., e **che lo stesso effettui almeno 3 esperimenti di vendita annui**;

DETERMINA

In € 2.000,00 il **fondo-spese** che il creditore procedente deve versare, mediante bonifico diretto sul conto corrente della procedura, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, se pronunciata fuori udienza, ovvero dalla data di comunicazione al solo Professionista, se resa in udienza dandone in ogni caso comunicazione alla Cancelleria; nel caso di esaurimento del sopra determinato fondo spese, il professionista delegato, entro 15 giorni, provvederà a relazionare detta circostanza al GE, depositando analitico e dettagliato report circa le spese sostenute, onde consentire al GE di adottare i necessari provvedimenti per la continuazione della vendita. In caso di omesso versamento del fondo spese, il Delegato ne farà tempestiva segnalazione al GE con apposita istanza sì da valutare la sussistenza del concreto interesse alla prosecuzione della procedura.

Il delegato è fin d'ora autorizzato ad utilizzare per gli adempimenti relativi alla vendita le somme esistenti sul c/c bancario intestato alla procedura per fondo spese, con obbligo di rendiconto.

Qualora il creditore procedente sia stato ammesso al **patrocinio a spese dello Stato**, i costi per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche saranno prenotati a debito, mentre saranno poste a carico dell'Erario per anticipazione le spese per il gestore della vendita telematica e le spese di pubblicità.

Si precisa che il professionista delegato non dovrà emettere alcuna fattura per i servizi di pubblicità sia nel caso in cui attinga al fondo spese versato dal creditore sia nel caso in cui il creditore sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Le fatture saranno emesse da chi provvede ai servizi pubblicitari ed intestate a nome del creditore procedente anche nel caso di ammissione del creditore al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice con successivo provvedimento porrà di volta in volta la spesa a carico dell'Erario.

Tutte le spese di procedura prenotate a debito o anticipate dall'erario godono del regime della prededucibilità; nel caso di chiusura anticipata della procedura per rinuncia, estinzione, ecc. prima della vendita, tutte le spese prenotate a debito ed anticipate dall'Erario dovranno essere corrisposte all'Erario dal creditore procedente, pena la rivalsa nei confronti dello stesso da parte dello Stato ai sensi dell'art. 134 n. 2 DPR 115/2002.

PONE

a carico del creditore procedente, o, in caso di inerzia di questi, degli altri creditori intervenuti, comunque muniti di titolo esecutivo, il versamento sul conto corrente bancario della procedura esecutiva della somma di € 400,00 per ciascun lotto da porre in vendita in tempo utile per sostenere i costi per la pubblicazione sul Portale, in particolare entro **45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza**; avvisando sin d'ora i creditori che, in caso di mancata effettuazione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche nel predetto termine (giorni 60 prima della data fissata per l'esperimento di vendita), per causa imputabile allo stesso creditore procedente o ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, per aver omesso di versare il suddetto importo nel termine (di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza), il professionista delegato rimetterà comunque gli atti al Giudice dell'Esecuzione, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, dichiarati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione della procedura;

AUTORIZZA

il professionista delegato:

- a) **all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva** vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, abilitato alle operazioni on-line, ove far bonificare le somme destinate a fondo spese e le somme per la pubblicazione sul PVP, poste a carico del creditore istante e/o dei creditori muniti di titolo esecutivo per il pagamento delle spese di pubblicità. **Il Professionista Delegato è sin d'ora autorizzato ad operare su detto conto corrente vincolato, anche on line, nei limiti della delega conferita e a prelevare senza ulteriore apposita**

autorizzazione, ma previa specifica dichiarazione inserita nella distinta di prelievo e, comunque, salvo rendiconto, le somme di denaro destinate a spese di pubblicità e/o spese di procedura (bolli, notifiche, accertamenti ipo-catastali, richiesta certificato destinazione urbanistica, etc.). Sul predetto conto saranno versate cauzioni, saldo prezzo e spese di trasferimento, nonché tutte le somme a qualunque titolo ricavate dalla procedura.

DISPONE ALTRESI'

che il professionista delegato provveda:

- 1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo Giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi, ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio; ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadono in comunione legale ai sensi dell'articolo 177 CC a comunicarlo al giudice qualora questa circostanza non fosse stata considerata dallo stimatore;
- 2) a verificare l'avvenuto deposito di cui agli articoli 498, 499 e 599 c.p.c., sollecitando il creditore procedente nel caso in cui il deposito stesso non sia stato effettuato, a provvedervi immediatamente e comunque prima della richiesta di inizio delle operazioni pubblicitarie, fermo l'obbligo di riferire all'Ufficio circa l'eventuale inerzia del creditore procedente; **l'efficacia del presente ordine di vendita è comunque sottoposta alla condizione dell'avvenuta notifica.**
- 3) al deposito di un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza di vendita e periodicamente al deposito di rapporti riepilogativi delle attività svolte;
- 4) a formare l'avviso di vendita, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. ed in conformità al modello proposto dal G.E. ;
- 5) a determinare il valore dell'immobile a norma dell'art. 568, primo comma, c.p.c., tenendo conto del prezzo di vendita indicato nella relazione redatta dall'esperto nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, c.p.c. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 *bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.. Nell'ipotesi in cui il professionista delegato dovesse ritenere, anche sulla base delle predette note, di discostarsi dal valore dell'immobile, così come determinato dall'esperto nominato dal giudice, dovrà indirizzare al G.E. una nota in cui evidenzia specificatamente le ragioni per cui intende individuare un diverso valore dell'immobile stesso;
- 6) a indicare per ciascun lotto il prezzo base per le offerte, che sarà quello fissato

conclusivamente dalla perizia di stima, (salva diversa determinazione preventiva del G.E.,

assunta in esito alle osservazioni delle parti o alla scelta tra stime alternative proposte dall'Esperto Stimatore);

7) a indicare specificatamente l'ammontare dell'offerta minima ammessa ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.p.c. (somma inferiore al prezzo-base di non oltre un quarto);

8) a specificare che l'offerta può essere formulata, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, solamente in via telematica tramite il modulo web "Offerta telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;

9) a indicare il conto corrente bancario del gestore sul quale effettuare il versamento delle cauzioni, le cui coordinate sono: IBAN: **IT71X 03069 11884 100000010203** con unica causale "ASTA", senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura. Il gestore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto all'apertura di un conto dedicato sul quale dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente le operazioni relative al versamento/restituzione delle cauzioni;

10) a informare dell'esclusione della possibilità di rateizzazione del prezzo;

11) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili; in particolare, dovrà:

a – indicare la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che dovrà avere validità fino alla data della vendita, e quindi dovrà essere aggiornato dal professionista delegato, tenuto conto che esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, nonché indicate le notizie di cui all'art. 46 del citato Testo Unico e di cui all'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, che determinino la nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato Testo Unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso;

b – precisare che, per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico- edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all'art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

c – precisare che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, oltre alla precisazione che la vendita è fatta a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; **d** – precisare che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità e che non potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa

venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle normative vigenti, spese condominiali dell'anno in corso o dell'anno precedente non pagate dal debitore, vizi per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni posti in vendita; e – evidenziare che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri di competenza della procedura e che solo questi saranno cancellati a spese e cura della procedura medesima.

Le altre formalità (a titolo esemplificativo: fondo patrimoniale, assegnazione della casa coniugale, domanda giudiziale) siano o meno opponibili, non verranno cancellate dal Giudice dell'Esecuzione, ma resteranno a carico dell'aggiudicatario;

f – ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.1.2008, n. 37 e del D. Lgs. n. 192 del 2005, l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

g – gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

12) a indicare, nel medesimo avviso, altresì, i soggetti che possono assistere alle operazioni di vendita senza incanto ai sensi dell'art. 20 commi 1 D.M. 32/2015;

13) a procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 490, comma 1 e 631 – bis c.p.c.; da effettuarsi **60 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita.**

14) Ad eseguire i seguenti ed ulteriori **adempimenti di pubblicità:**

° Inserimento nel termine di 45 giorni di cui all'art. 490, comma 2, cpc dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita, su rete Internet, all'indirizzo

- www.oxanet.it;

- www.fallcoaste.it;

- www.astegiudiziarie.it

nonché all'indirizzo del gestore designato per la vendita;

° Pubblicazione, per estratto, dell'avviso di vendita:

X sull'edizione di "Tuttomercato" (periodico allegato al "Nuovo Quotidiano di Puglia")

X "Vendite Giudiziarie",

oltre che sull'eventuale sito web correlato, alle condizioni e negli spazi riservati al Tribunale di Lecce, nell'ultima data di pubblicazione disponibile, che sia di almeno 45 giorni anteriore alla vendita, ai sensi dell'art. 490 ultimo comma c.p.c.;

° ove espressamente disposta dal GE, sentiti i creditori all'udienza ex art. 569 cpc pubblicazione dell'ordinanza di vendita, unitamente alla perizia di stima ed all'avviso di vendita su altro sito internet:

- ☐ asteannunci.it;
- ☐ immobiliare.it;
- ☐ Altro

Il testo della inserzione sul giornale e su Internet dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq., prezzo base, importo del rilancio minimo, giorno e ora dell'asta, con indicazione del Custode e del numero della procedura; sarà omesso il nominativo del debitore;

L'inserimento dei dati suindicati, da parte del Professionista Delegato, dovrà rispettare le disposizioni contenute nella Circolare del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.2.2008.

Il Professionista delegato darà corso alla pubblicità della vendita nei sensi sopra indicati solo previo pagamento dell'importo dovuto per fondo spese e versamento per la pubblicazione sul PVP ed le eventuali integrazioni degli stessi; il Professionista delegato segnalerà al GE l'eventuale inadempimento del creditore procedente che impedisce l'ulteriore corso della vendita.

Della prova dell'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti pubblicitari – da depositarsi in cancelleria almeno 2 giorni prima delle vendite - sia fatto carico al delegato, il quale dovrà anche aggiornare nella apposita sezione del Portale delle vendite pubbliche gli esiti di ciascun esperimento di vendita ed ogni altro evento relativo alla procedura, in particolare quelli intercorrenti prima della data dell'esperimento di vendita (ad es. sospensione, sostituzione giudice, estinzione, ecc);

- 15) a fissare la data del primo esperimento di vendita entro **120 gg decorrenti dalla avvenuta costituzione del fondo - spese** per le spese di pubblicità e di procedura, da parte del creditore procedente secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

DISPONE

Con riguardo MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA "TELEMATICA":

- 1) L'offerta di acquisto potrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia reperibile attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>), a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;
- 2) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:

a) i dati del presentatore (dati anagrafici – cognome, nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA-, quelli di residenza e di domicilio);

se l'offerente risieda fuori dal territorio nazionale o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 co. 2 d.m. 26.02.2015;

b) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, nonché un recapito di telefonia mobile;

c) i dati dell'offerente (se diverso dal presentatore) e relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti;

- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta.

- Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

- Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

- Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.

- L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7°, del D.M. 227/2015);

d) i dati relativi del bene: ufficio giudiziario e numero di ruolo generale della procedura, il numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene;

e) l'indicazione del prezzo offerto e il termine per il pagamento del prezzo, i dati di versamento della cauzione e dati di restituzione della cauzione (numero identificativo dell'operazione di bonifico effettuato CRO), il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

f) la dichiarazione espressa di aver preso visione dei documenti di vendita pubblicati e di accettare il regolamento di partecipazione.

3) Le offerte di acquisto, da intendersi sempre irrevocabili per almeno 120 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere depositate nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp), entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) anticipato a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia **offertaapvp.dgsia@giustiziacert.it**.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015 (il gestore della vendita telematica in questo caso è tenuto a comunicare via pec tale mancato funzionamento al professionista delegato), l'offerta va formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità indicate sul portale ministeriale (pvp) all'indirizzo del professionista delegato, indirizzo pec che lo stesso avrà cura di comunicare nell'avviso di vendita.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, **previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta**, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

5) **L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente**, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

6) Ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, o di presentatore ex art. 12, comma 5, D. M. 32/2015.

7) Si precisa che, in ogni caso, ai fini della validità dell'offerta, non verranno considerate efficaci:

- a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;
- b) le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità precisate;
- c) le offerte pervenute oltre il termine fissato;
- d) le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita;

8) All'offerta dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;
- la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto del gestore della vendita telematica dell'importo della cauzione;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o la dichiarazione ex art. 179 cc qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);
- se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia dei documenti (ad esempio, certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera dei soci, ecc...) dal quale risultino i poteri e la legittimazione ad agire nell'interesse della persona giuridica;
- se l'offerta sia formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare quello rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

9) CAUZIONE

L'offerente, prima di effettuare l'offerta di acquisto telematica, deve versare una cauzione di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario UNICO sul conto corrente appositamente aperto dal gestore della vendita Zucchetti software giuridico S.p.a. alle seguenti coordinate: IBAN IT71X 03069 11884 100000010203 entro i termini di deposito riportati nell'avviso di vendita ossia entro **le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello indicato nell'avviso di vendita telematica.** In particolare, qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte a delibazione sulle stesse il Gestore non riscontrerà l'avvenuto accredito della somma, la cauzione verrà considerata come non validamente prestata e l'offerta sarà considerata inammissibile.

Per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura "ASTA", senza alcun riferimento alla procedura, al Tribunale, al Professionista

delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.

Gli esiti della verifica dell'avvenuto versamento delle cauzioni, prevista nell'art. 17, co. 2, D.M. 32/2015, saranno resi noti al Professionista delegato tramite la piattaforma di gara non prima di centottanta minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita. In caso di mancata aggiudicazione o di revoca dell'esperimento di vendita con provvedimento del G.E., l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito a cura del gestore della vendita al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi sullo stesso conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione, nel termine di tre giorni lavorativi, tale termine decorrerà dalla conclusione delle operazioni di vendita (anche per gli offerenti non ammessi alla gara).

Nel caso di aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione sarà trasferito sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva a cura del gestore della vendita (al netto degli eventuali oneri bancari).

9.1) In via alternativa, ai fini dell'invio l'offerta potrà essere:

- sottoscritta dall'offerente con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- direttamente trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi degli art. 12, comma 4 e art. 13, d.m. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta (a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente). Si precisa che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32 del 2015.
- inviata a mezzo di un cd. "Presentatore", ovvero la persona fisica munita di casella pec e firma digitale all'uopo incaricata dall'offerente affinché firmi l'offerta e provveda altresì a trasmetterla tramite la propria casella di posta elettronica certificata in sua sostituzione. Il presentatore deve essere munito di apposita procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e dovrà essere allegata anche in copia per immagine all'offerta; potrà invece, presentare un'unica busta nell'interesse di più offerenti che partecipino pro quota fino al raggiungimento della quota dell'intero del bene in vendita; in tal caso la procura dovrà essere rilasciata da tutti gli offerenti con l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno).

Qualora il presentatore sia un Avvocato che agisca per persona da nominare ex art. 579 cpc, la procura non dovrà essere allegata all'offerta ma allegata alla dichiarazione di nomina che sarà depositata successivamente al Professionista Delegato **entro tre giorni dall'avvenuta aggiudicazione.**

- OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè un Avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al Professionista Delegato nei 3 (tre) giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data **non successiva** alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

- ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei 5 giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

Si precisa che, qualora l'offerente intenda partecipare all'asta per l'acquisto di più lotti nell'ambito del medesimo esperimento di vendita, dovrà necessariamente formulare singole domande di offerta accompagnate dalle relative cauzioni per ciascun lotto di interesse.

Con riguardo all' **ESAME DELLE OFFERTE**

- 1) Il Professionista Delegato provvederà, solo nella data e nell'ora indicate dall'avviso di vendita, all'esame delle offerte e allo svolgimento della eventuale gara in forma esclusivamente "da remoto" senza la presenza fisica degli offerenti e delle parti processuali che potranno assistere alle operazioni di vendita soltanto telematicamente e secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
- 2) La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica, cui avranno accesso solo offerenti ammessi e i soggetti autorizzati come da punto **9.1)** dell'ordinanza.
- 3) Nel giorno prefissato il Professionista delegato:
 - verificherà la validità e la tempestività delle offerte;
 - verificherà la data di accredito dell'importo della cauzione, la cui contabile dovrà essere allegata all'offerta, a pena di inammissibilità;
 - provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari e tempestive;
 - provvederà a dare avviso di ogni fatto sopravvenuto rilevante in ordine alla condizione giuridica o di fatto del bene, di cui sia venuto a conoscenza;
 - dichiarerà eventualmente aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti e alle parti della procedura; a tal fine, il Gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

3) per il caso in cui vi siano PIÙ OFFERTE VALIDE, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., a procedere:

a) in primo luogo, e in ogni caso alla gara con la modalità telematica asincrona, sulla base della offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento dell'indizione della stessa, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Non sono ammesse offerte in aumento presentate con importi decimali.

In questo caso le offerte minime in aumento saranno pari ad euro 1000 per gli immobili con valore d'asta fino ad euro 100.000, ad euro 2000 per immobili con valore d'asta superiore e sino ad euro 300.000, ad euro 4000 per gli immobili con valore d'asta superiore e sino ad euro 500.000; ad euro 5000 per gli immobili con valore d'asta superiore;

Qualora le offerte risultassero tutte inferiori al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta e cioè con riduzione sino ad un massimo di un $\frac{1}{4}$ del prezzo VALORE ASTA), e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., in tal caso, il professionista non darà seguito alla gara fra gli offerenti ma procederà alla deliberazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali;

b) in secondo luogo, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di rilanci degli offerenti e a meno che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., il Professionista delegato aggiudicherà a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; dei minori termini per il versamento del saldo del prezzo; dalla priorità temporale nel deposito dell'offerta. Si precisa che la gara tra gli offerenti avrà luogo con la modalità della **gara telematica asincrona** sull'offerta più alta secondo il sistema dei **PLURIMI RILANCI**:

- ✓ i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente *on line* le offerte in aumento tramite accesso all'area riservata sulla piattaforma di gara utilizzando le credenziali di accesso comunicate a mezzo posta elettronica certificata dal gestore della vendita;
- ✓ ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara;
- ✓ il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti (mail/sms) ogni rilancio effettuato in modo tale da poter liberamente abbandonare l'aula virtuale ed accedervi solo qualora vogliano formulare un rilancio prima della scadenza del tempo;
- ✓ **la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte ed avrà termine il quinto giorno successivo a quello in cui il professionista ha dato inizio alla gara, nel medesimo orario in cui è iniziata;** Nel computo dei cinque giorni non si computeranno i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale.
- ✓ Le parti possono assistere alla vendita online la cui data è resa pubblica nelle forme di legge.
- ✓ **EXTRA TIME/PROLUNGAMENTO GARA**: qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di ulteriori 10 (dieci) minuti per consentire a tutti gli

offerenti di effettuare ulteriori rilanci cd. “*dell'ultimo minuto*” e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà:

- ✓ a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata (sempre garantendo l'anonimato tra gli offerenti);
- ✓ al referente della procedura una notifica circa la conclusione della gara fra gli offerenti.

A questo punto il Professionista delegato, accedendo alla piattaforma di gara, procederà a formalizzare l'aggiudicazione in favore di colui che avrà formulato la migliore offerta redigendo apposito verbale di aggiudicazione allegando ad esso il report di gara rilasciato dal gestore della vendita.

Le comunicazioni ai partecipanti saranno date tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante.

4) Per il caso in cui vi sia una UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

- a) se l'offerta sarà pari o superiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta e il bene aggiudicato all'offerente;
- b) se l'offerta sia inferiore al VALORE D'ASTA indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta) e cioè con riduzione sino ad un massimo di un $\frac{1}{4}$ del prezzo VALORE ASTA, in assenza di istanze di assegnazione, l'offerta sarà accolta. Qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che ricorre una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni.

Se sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., dunque al valore di stima, il professionista procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione e ai provvedimenti conseguenziali.

c) il mancato collegamento “on line” dell'unico offerente non pregiudica l'aggiudicazione che avverrà ugualmente in suo favore.

- il PROFESSIONISTA DELEGATO, INOLTRE:

- 15) Redige il verbale dell'udienza di vendita, depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione ed allegando ad esso il report di gara automatizzato rilasciato dal gestore della vendita telematica;
- 16) Nell'ipotesi di vendita di più lotti, cessa le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att., ove, per l'effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al G.E.; le spese legali della procedura saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al D.M. 55/2014;
- 17) Riceve la dichiarazione di nomina *ex art.* 583 c.p.c.;

18) in caso di esito infruttuoso della vendita assegna un nuovo termine entro e non oltre i successivi 120 giorni per un ulteriore esperimento di vendita, con le modalità di cui alla presente ordinanza.

Il nuovo tentativo di vendita senza incanto si svolgerà al prezzo base ribassato di un $\frac{1}{4}$, ed il delegato avrà cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto ed emetterà, separatamente e contestualmente, l'avviso di vendita completo di tutte le indicazioni necessarie – parte integrante del verbale – che dovrà essere trasmesso soltanto alla società concessionaria per la pubblicità.

Riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Giudice dell'Esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico.

19) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$, e in mancanza di domande di assegnazione, fissa le successive operazioni di vendita con le modalità di cui al precedente punto fino ad un massimo di **complessivi quattro esperimenti di vendita**;

20) rimette gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della **quarta** vendita ovvero quando il prezzo di vendita è divenuto, a seguito dei diversi ribassi, pari al 20% del valore di stima per ciascun lotto, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode – oppure dal delegato che sia anche custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) - che dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute, allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; in ogni caso una dettagliata relazione sull'attività svolta (anche con riferimento all'attività del custode in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse al delegato che dovrà curare il rispetto di tale incombenza) dovrà essere depositata entro un anno dal conferimento dell'incarico; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato; nell'ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto; resta inteso che, nell'ipotesi di coincidenza nella stessa persona della figura del custode e del delegato alla vendita, la relazione in ordine allo stato occupativo dell'immobile e all'andamento delle procedure di liberazione dovrà essere inviata direttamente dal delegato/custode al G.E.;

21) segnala nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;

- 22) provvede alla notifica degli avvisi di vendita ex artt. 570 e 576 c.p.c. e, in generale, di ogni altro atto di competenza del delegato da svolgersi nel contraddittorio, alle parti (creditore e debitori) e ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c., anche per raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per pec; le comunicazioni/notificazioni non sono necessarie nel caso in cui l'atto sia adottato dal professionista nel corso di un'udienza di cui le parti hanno avuto comunicazione (art. 176 c.p.c.); conseguentemente, gli avvisi di vendita successivi al primo, essendo dati in udienza ed inseriti come parte integrante nel verbale, non dovranno essere comunicati; i predetti avvisi, unitamente ai verbali, dovranno comunque essere depositati telematicamente nella Cancelleria del Tribunale per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio;
- 23) **provvede ad acquisire dall'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del saldo, la dichiarazione antiriciclaggio come previsto dall' art. art. 585 c.p.c. e art. 22 d.lgs 21.11.2007, n. 231. La dichiarazione antiriciclaggio dell'aggiudicatario, nel rispetto dell'incipit dell'art.586 c.p.c. novellato, dovrà essere allegata alla bozza di decreto di trasferimento, secondo le indicazioni fornite con Circolare dalla Sezione commerciale del Tribunale di Lecce di Novembre 2023.**
- 24) comunica all'aggiudicatario entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per il versamento del saldo prezzo tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo, le spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da versare mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista;
- 25) riscuote dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione, l'importo delle spese e altri oneri anche fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita incombenti sull'aggiudicatario stesso;
- 6) da tempestivo avviso al G.E. del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- 27) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni successivi all'aggiudicazione), provvede a comunicare l'importo che dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario (nel limite del 70% del saldo prezzo) e l'importo che dovrà essere versato sul conto della procedura.
- 28) verifica l'adempimento dell'obbligo di denuncia previsto dall'art 59 D. Lgs 42/2004
- 29) **predispone la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile), trasmettendola, unitamente al fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emanazione.**

Se il versamento del prezzo avverrà attraverso la stipula di un contratto di finanziamento, con previsione del versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e contestuale costituzione di garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale contratto. La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari e sequestri conservativi), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove il decreto di trasferimento riguardi terreni, salvo che gli stessi siano pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano e abbiano superficie inferiore ai 5000 mq, certificato di destinazione urbanistica *ex art. 18 L. 47/1985* avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà;
- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000;
- attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

30) esegue le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., *"il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"*), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, comunica lo stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché espleta le formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento;

31) accerta se l'immobile da trasferire è stato oggetto di trascrizioni ed iscrizioni di data successiva alla trascrizione del pignoramento. **In tal caso occorrerà effettuare avviso ai creditori aventi diritti di prelazione iscritti successivamente alla trascrizione del pignoramento,** con l'avvertimento che l'emanando decreto di trasferimento conterrà l'ordine di cancellazione anche delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento *ex art. 586 c.p.c.*;

32) Restituisce all'aggiudicatario eventuali somme residue che risultino eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

33) notifica il D.T. al debitore, se non costituito nel fascicolo della procedura;

34) Si rapporta con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario (nel caso in cui le due figure non coincidano nella stessa persona), curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione;

35) provvede ad ogni altro incombenza, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c.;

- 36)** richiede tempestivamente ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, inoltre, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode;
- 37)** forma, entro 30 giorni dal versamento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo decreto di trasferimento in caso di più lotti, un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano e lo trasmette al giudice dell'esecuzione, il quale, effettuate le verifiche, procederà al suo deposito. Il P.D. entro trenta giorni dal deposito fissa, innanzi a sé, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., l'udienza per la discussione sul progetto di distribuzione, tenendo presente che tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al Professionista Delegato devono intercorrere almeno 10 giorni, e che l'udienza si svolgerà ai sensi dell'art. 597 c.p.c., per cui le parti che non intendano formulare osservazioni non dovranno comparire né depositare note telematiche;
- 38)** notifica il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. se non costituito;
- 39)** dà atto dell'approvazione del progetto di distribuzione, se all'esito della comparizione non sorgono contestazioni tra le parti, il ~~PD~~ **e** rimette gli atti al giudice dell'esecuzione, il quale dispone sui pagamenti in conformità al piano di riparto approvato, autorizzando il professionista delegato al prelievo e al pagamento dal c/c intestato alla procedura delle relative somme in favore di ognuno dei creditori in aderenza al citato progetto;
- 40)** in caso di eventuali contestazioni sollevate innanzi a sé, ne dà atto nel verbale e rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione, il quale provvede ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;
- 41)** effettua, pertanto, entro 7 giorni dal provvedimento di autorizzazione del G.E. ad eseguire i pagamenti, l'assegnazione delle somme attribuite agli ausiliari ed ai singoli creditori e provvede alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura esecutiva;
- 42)** deposita, entro 10 giorni dall'esecuzione dei pagamenti, un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente, allegando alla relazione la prova dei pagamenti compiuti;
- 43)** il custode/delegato provvederà a far effettuare le visite all'immobile previa richiesta degli interessati da effettuarsi per il tramite del Portale delle Vendite Pubbliche (accedendo all'apposita funzione "prenota visita immobile" compilando il form di prenotazione; il professionista/custode identificato sul portale quale "soggetto al quale rivolgersi per la visita del bene" riceverà una mail di notifica che potrà poi essere gestita accedendo all'apposita area riservata del PVP "gestione richieste visita immobile"); ovvero tramite e-mail inviata al suo indirizzo.

SUL SALDO PREZZO E SPESE DI AGGIUDICAZIONE

Il saldo del prezzo dovrà essere versato entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione nella vendita senza incanto (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'art. 571 c.p.c.). L'aggiudicatario dovrà versare, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno tempestivamente comunicate dal professionista, il residuo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento detratto l'importo per cauzione già versato. Ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo. L'aggiudicatario, entro lo stesso termine fissato per il deposito del saldo prezzo e, comunque, entro 120 giorni dall'aggiudicazione, dovrà versare altresì – a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura e/o bonifico sul conto corrente della procedura l'importo delle spese ed altri oneri anche fiscali di trasferimento, nonché in favore del P.D. il 50% del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni relative alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali. Solo all'esito di tali adempimenti sarà emesso il decreto di trasferimento.

Se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'intervento del creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'art. 58 della Legge Bancaria), l'aggiudicatario (che intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385), nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (ovvero nel termine di venti giorni ove il procedimento esecutivo, iniziato prima del 01/01/1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa sul credito fondiario, ex art. 161 comma 6 del citato decreto legislativo), versando l'eventuale residuo nei successivi dieci giorni (ovvero quaranta giorni per i procedimenti iniziati prima del 01/01/1994) e, consegnando alla cancelleria la quietanza emessa dalla banca mutuante. Inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di trasferimento a suo carico, il cui importo verrà indicato dal Professionista Delegato dopo l'aggiudicazione.

Solo all'esito degli adempimenti precedenti, del pagamento delle spese e altri oneri fiscali di trasferimento, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni successive alla vendita, da parte dell'aggiudicatario, sarà emesso il decreto di trasferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di mancato versamento nei termini del saldo del prezzo e degli oneri tributari, la vendita sarà revocata e l'aggiudicatario inadempiente perderà la cauzione versata a titolo di multa.

Ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. comma 7, *“se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo”* **entro il termine di 5 giorni** dalla scadenza del termine per saldare il prezzo.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione tale circostanza; entro il termine fissato per il versamento del prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura, ovvero mediante consegna di assegno circolare al delegato. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di... da parte di... a fronte del contratto di mutuo a rogito... e che le parti mutuante e mutuatario hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che conformemente a quanto disposto dall'articolo 585 c.p.c. è fatto divieto al conservatore dei registri immobiliari presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*. In caso di revoca della aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

Nel caso in cui l'offerente debba conseguire la disponibilità delle somme necessarie per l'aggiudicazione dell'immobile contraendo mutui ipotecari con un Istituto di credito, nel tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'avviso di vendita e la data dell'asta, dovrà contattare l'istituto di credito prescelto, il quale provvederà all'istruttoria della pratica di mutuo.

PER QUANTO ATTIENE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE,

- a) Relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dispone che il professionista delegato, ove ricorrano le situazioni di cui all'art. 560, comma 9 riferisca tempestivamente al giudice dell'esecuzione per gli opportuni provvedimenti;
- b) relativamente agli immobili non destinati ad abitazione dell'esecutato e dei suoi familiari, ordina, con efficacia immediatamente esecutiva, al debitore pignorato, nonché a qualunque terzo occupi l'immobile senza titolo opponibile alla procedura, di consegnare immediatamente, e comunque entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente provvedimento, gli immobili pignorati, liberi da persone e cose, al custode giudiziario;
- c) In ogni caso, anche relativamente agli immobili occupati dal debitore e/o dal suo nucleo familiare, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode,

n.3/2015 R.G.E.

provvede senza indugio all'attuazione del provvedimento di cui all'art. 586 c.p.c., secondo comma, salvo espresso esonero dal rilascio da parte dell'aggiudicatario.

Il professionista nominato comunichi, entro il termine di trenta giorni, la presente ordinanza alle parti ed agli eventuali creditori iscritti non intervenuti.

Lecce, 27 novembre 2025

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Antonio Barbetta